

D+S 17/2098

N. 39716/16 R.G.N.R.
N. 10407/17 R.G.G.I.P.

SENTENZA ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
- art. 442 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott.ssa Alessandra Simion

Nel processo penale nei confronti di:

_____, nato il _____ a _____, residente ed el.te dom.to in _____,
via _____ (domicilio dichiarato)

Difeso d'ufficio dall'avv. Filippo Zodda, del foro di Milano,

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 368 c.p. perché, riferendo al personale di p.g. intervenuto sul sinistro verificatosi il 21.5.2016 in Milano Piazzale Cantore che il conducente (poi identificato per _____) dell'altro veicolo coinvolto (ovvero dell' _____ targata _____) si era immediatamente dato alla fuga, sebbene lui avesse riportato lesioni, allontanandosi dal teatro del sinistro prima ancora che lui riuscisse a liberarsi dall'airbag e riuscisse a scendere dal suo mezzo danneggiato per poi essere soccorso dal 118 riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, accusava falsamente il menzionato _____ del reato di cui all'art. 189 comma 6^ Codice della Strada (procedibile d'ufficio) pur sapendolo innocente in quanto l'uomo non si era immediatamente allontanato ma si era trattenuto in loco ed aveva anche interloquuto con il _____ ed altri taxisti mentre il _____ non dava segno di aver riportato alcuna lesione
Comesso in Milano il 21.5.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio del PM, il GUP fissava l'udienza preliminare con decreto in data 26.4.2017.

L'udienza del 14.6.2017 veniva rinviata a seguito della adesione da parte della difesa alla astensione dalle udienze penali proclamata dalla Unione della Camere Penali.

All'udienza del 25.7.2017, l'imputato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato.

Amnesso il rito alternativo, all'udienza dell'11.10.2017, dichiarata chiusa la discussione, le parti concludevano come in atti ed il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.



Va premesso che nel presente procedimento il giudice si avvale degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del PM e comunque di quelli richiamati dall'art. 442 co. 1 c.p.p.. Va infatti chiarito come la richiesta di giudizio abbreviato è atto di rinuncia da parte dell'imputato alle garanzie del dibattimento, e, segnatamente, al contraddittorio nella formazione della prova e consente di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento.

Il presente procedimento ha avuto origine a seguito della trasmissione in Procura, da parte della Polizia Locale di Milano in data 31.10.2016, della Cnr avente ad oggetto fatti verificatisi il 21.5.2016. In particolare, dagli atti si evince come in quella data un'autoradio della Polizia Locale di Milano si recava in piazzale Cantore, all'intersezione con viale Papiniano, per i rilievi in ordine ad un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 5.10.

Sul posto, la PG rilevava la presenza del taxi targato _____, a margine della carreggiata, il cui conducente - poi identificato nell'attuale imputato - era stato trasportato al PS dell'Ospedale San Carlo, e dell'auto targata _____, il cui conducente invece si era allontanato.

Tornato sul luogo del sinistro, il conducente del taxi, _____, riferiva alla PG come, dopo essere venuto a collisione con l' _____ ed aver perso momentaneamente conoscenza a causa dell'inserimento del dispositivo Air Bag, era sceso dal veicolo per accorgersi che il conducente dell' _____ si era allontanato.

Alle ore 12.45, presso gli uffici del comando di Polizia Locale, si presentava il conducente dell' _____. Questi dichiarava come nel corso della serata, mentre stava percorrendo viale Papiniano, alla guida dell' _____, in direzione di piazza XXIV Maggio, all'altezza dell'intersezione con Piazza Cantore urtava il taxi che, provenendo dalla sua sinistra, non gli aveva concesso precedenza. A seguito dell'urto, scendeva dall'auto manifestando al conducente del taxi la sua preoccupazione per i danni che l'auto da lui condotta aveva riportato, e ciò in quanto si trattava di un veicolo prestato da un amico ed usato a sua insaputa ("*... ero disperato per aver distrutto il veicolo del mio amico*"). Quindi, sempre a detta del _____, l'attuale imputato, conducente del taxi, gli suggeriva di abbandonare l'auto sul luogo del sinistro, di allontanarsi e di recarsi presso una stazione di polizia a denunciarne il furto; all'arrivo della PG egli avrebbe detto che gli occupanti dell' _____ si erano allontanati senza prestare soccorso. Convinto di tale soluzione, _____ si allontanava dal luogo dell'incidente accompagnato da un collega dell'imputato il quale nel tragitto verso casa cercava di tranquillizzarlo e gli dava indicazioni su come sporgere la falsa denuncia di furto.

_____, padre _____, riferiva di essere stato chiamato dal figlio subito dopo l'incidente e di averlo quindi convinto a recarsi dalla Polizia per riferire cosa veramente era successo. Ed infatti, _____ aveva dichiarato di aver chiamato il padre dopo l'incidente, raccontandogli cosa realmente era accaduto ("*... lui non ne voleva sapere e mi consigliava di aspettare il suo arrivo e di presentarmi volontariamente presso il comando della Polizia Locale*").

Peraltro, _____ riferiva anche di aver chiamato per due volte il tassista, il quale gli faceva domande per sincerarsi che non avesse cambiato idea circa la presentazione della falsa denuncia, atteso che oramai lui aveva reso una falsa dichiarazione dalla PG e "... *rischiavamo entrambi il carcere perché avendo commesso omissione di soccorso sarei stato denunciato*".

Quanto nell'immediatezza riferito da _____ appare credibile; lo stesso ha reso una versione dei fatti dettagliata che trova riscontro anche dalla visione dei filmati ripresi dalla telecamera di video sorveglianza collocata sul posto, filmati che – secondo quanto relazionato dalla PG - ritraggono i due conducenti delle auto incidentate confabulare tra loro, prima che _____ si allontanasse dalla via e prima dell'arrivo dell'ambulanza che trasportava l'imputato al vicino PS.

Il teste _____, sentito dalla PG il 7.10.2016, ha anch'egli confermato quanto riferito dal _____, ammettendo di averlo accompagnato a casa con il suo taxi, dopo l'incidente, d'accordo con l'amico _____ che aveva subito l'incidente.

Ricostruiti in tal modo i fatti, non si ritiene che la condotta dell'imputato integri gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 368 c.p.

Difetta in particolare l'elemento soggettivo di tale fattispecie di reato, non potendosi ritenere che l'imputato, nel suggerire al _____ di rendere una falsa denuncia di furto dell'auto, facendo tal modo apparire che alla guida del veicolo _____ vi erano al momento dell'incidente altre persone, avesse l'intenzione di incolparlo ingiustamente di un reato sapendolo innocente, ovvero avesse agito con l'intenzione di simulare a suo carico le tracce di un reato. Il proposito del _____, viceversa, era quello di agevolare e fornire un aiuto al conducente dell' _____ per evitare che lo stesso rivelasse all'amico di aver utilizzato l'auto a sua insaputa. Più coerentemente si ritiene che tra il conducente del taxi, _____, e il conducente dell' _____ incidentata, _____, fosse intervenuto un preciso accordo finalizzato alla presentazione di una falsa denuncia di furto e dunque alla simulazione delle tracce di un reato inesistente, condotte semmai sussumibili nella fattispecie sanzionata dall'art. 367 c.p.

Per i motivi sopra indicati, si ritiene che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, imponendosi la trasmissione degli atti in Procura per la valutazione circa la sussistenza della diversa fattispecie di cui all'art. 367 c.p.

P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

d i s p o n e

la trasmissione degli atti in Procura per l'eventuale iscrizione in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p.

Così deciso in Milano l'11.10.2017

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI

12.10.2017



3

Il GUP
dott.ssa Alessandra Simion